



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art 33;

VISTO il D.R. n. 296 del 05/02/2014 con il quale il Centro Interdipartimentale di ricerca "Ambiente" (C.I.R.A.M.) è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 53 dello Statuto;

VISTO il D.R. n. 500 del 25/02/2015 con il quale è stato emanato il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del sopra citato Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" (C.I.R.A.M.)*;

VISTO il vigente *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*, emanato con D.R. n. 2799 del 10/07/2019 e, in particolare, gli artt. 9 e 10 che disciplinano, rispettivamente, la figura del *Direttore* e del *Presidente onorario* nell'ambito dei Centri interdipartimentali di ricerca;

VISTA la Delibera n. 2 del 17/12/2019 (trasmessa con Nota del Direttore del Centro, prot. n. 0000856 del 07/01/2020) con la quale il Consiglio di Gestione del suddetto Centro ha proposto modifiche e integrazioni al sopra citato Regolamento di organizzazione funzionamento del Centro consistenti nella modifica dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 9, rubricato "Il Direttore" - e nella introduzione della disciplina del *Presidente onorario*;

VISTA la Delibera n. 30 del 06/02/2020 (EO/2020/348 del 18/02/2020) con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di integrazione, nell'ambito del testo del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" (C.I.R.A.M.)*, della disciplina del Presidente onorario mentre non ha approvato la proposta di modifica dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 9 del predetto Regolamento, in quanto difforme da quanto previsto dal sopra citato *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*, emanato con D.R. n. 2799/2019;

VISTA la Delibera n. 94 del 06/02/2020 (EO/2020/457 del 24/02/2020) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette determinazioni espresse - con la sopra citata Delibera n. 30/2020 - dal Senato Accademico, circa le proposte di modifica/integrazione del Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" (C.I.R.A.M.);

DECRETA

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" (C.I.R.A.M.), emanato con D.R. n. 500 del 25/02/2015, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce quello emanato con il D.R. n. 500/2015, sopra citato.

IL RETTORE F.F.
Arturo DE VIVO

Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente della Ripartizione: dott. Giuseppe Festinese
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio Nasti



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA «AMBIENTE», C.I.R.AM. (ART. 33 DELLO STATUTO DI ATENEIO)

Art. 1

- Oggetto -

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca «Ambiente», C.I.R.AM. (di seguito denominato "Centro"), la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alla costituzione del Centro i seguenti Dipartimenti:
 - Dipartimento di Agraria;
 - Dipartimento di Architettura;
 - Dipartimento di Biologia;
 - Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale;
 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale;
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 - Dipartimento di Scienze Chimiche;
 - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse;
 - Dipartimento di Scienze Politiche;
 - Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura.

Art. 2

- Finalità e attività del Centro -

- 1) Il C.I.R.AM., già attivato a decorrere dal 1/09/1992 per iniziativa di Dipartimenti collegati a sei Facoltà dell'Ateneo fridericiano (Agraria, Architettura, Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze Mat. Fis. Natur.), ha come principali obiettivi quelli di promuovere, coordinare e svolgere, con ottica prettamente interdisciplinare, attività di ricerca scientifica e di formazione focalizzate sulle diverse componenti dell'ambiente, con riferimento non solo ad aspetti prevalentemente tecnici, ma anche a quelli di carattere socio-economico. Il Centro ha altresì promosso e gestito il Corso di Dottorato in Analisi dei Sistemi Ambientali, insieme con corsi di perfezionamento e di aggiornamento tecnico-scientifico.
In questo ambito e in stretto coordinamento con i Dipartimenti promotori e aderenti, le finalità del Centro sono essenzialmente le seguenti:
 - favorire l'aggregazione di ambiti culturali di diversa provenienza, mirata allo sviluppo e alla promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore della conservazione, salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente;
 - promuovere ricerche a carattere multidisciplinare e interdisciplinare (a solo titolo d'esempio non certamente esaustivo, sui temi della sicurezza e della previsione/prevenzione delle catastrofi ambientali, della tutela degli ecosistemi, della gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, della conservazione delle risorse architettoniche e territoriali, dello sviluppo di politiche finalizzate alla ottimizzazione della localizzazione delle attività produttive e dei servizi), che consentano al Centro di rappresentare un riferimento a vari livelli e una preziosa risorsa per il territorio e per le sue istituzioni, come è stato nel passato;
 - favorire la cooperazione e gli scambi culturali con istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private;



- progettare, organizzare e realizzare attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, anch'esse necessariamente interdisciplinari;
- sviluppare attività di servizio a sostegno delle diverse Parti Interessate che agiscono nel territorio, fornendo assistenza tecnico-scientifica a enti pubblici, società, consorzi, imprese; supporto scientifico a istituzioni di Paesi in via di sviluppo.

2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:

- promuovere, sviluppare e coordinare attività di ricerca di base e applicata, sia teorica sia sperimentale, nell'ambito delle tematiche prima riportate;
- promuovere e sostenere iniziative di trasferimento tecnologico, di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione anche alla formazione professionale ad elevato contenuto tecnologico;
- eseguire studi e monitoraggi, nonché diagnostica strumentale per conto terzi;
- ospitare e organizzare congressi, seminari, workshop; ospitare studiosi e giovani ricercatori italiani e stranieri;
- attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale interdisciplinari;
- proporre e svolgere percorsi e progetti educativi e attività di educazione ambientale; mantenere un costante dialogo con amministrazioni e enti pubblici, in modo da agevolare il trasferimento dei risultati delle ricerche.

Art. 3

- Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro -

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti medesimi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Alle attività del Centro, possono partecipare i Dipartimenti che, successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro i professori di ruolo o i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ad altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo Art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.



Art. 4


- Gestione amministrativa -

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, fra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno, ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

Art. 5

- Organi -

1. Sono organi del Centro (v. organigramma schematico riportato in figura):
 - a) il Consiglio di Gestione;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.



Art. 6

- Composizione del Consiglio di Gestione -

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
 - a. i Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
 - b. i Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.
 - c. i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 10% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.



- d. le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
2. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio medesimo.

Art. 7

- Compiti del Consiglio di Gestione -

Sono compiti del Consiglio:

1. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
2. determinare i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
3. approvare il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore;
4. approvare la proposta di budget economico e degli investimenti;
5. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
6. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
7. approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
8. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
9. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
10. collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale;
11. deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
12. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto;
13. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro;
14. il Consiglio di Gestione può delegare permanentemente alcune sue attribuzioni alla Giunta del Centro, con esclusione dei punti 1, 3, 4, 5, 13.

Art. 8

- Adunanze del Consiglio di Gestione -

1. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ViceDirettore, di cui al successivo Art. 9.
2. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore oppure di un terzo dei suoi componenti, con ordine del giorno preparato dai proponenti.
3. La convocazione del Consiglio di Gestione deve essere notificata tramite PEC oppure per iscritto (o eccezionalmente tramite servizio e-mail ordinario), con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



5. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 9

- Il Direttore -

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno fra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore è convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, fra i Professori di ruolo componenti del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vice-Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il Vice-Direttore resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro.
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Giunta, predisponendo i relativi ordini del giorno e curando l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive. E' responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro. Ai fini dell'espletamento di tali funzioni, è individuato, fra il personale assegnato al Centro, appartenente almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore.
5. In relazione alle attività di cui all'Art. 2 del presente regolamento, il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita le seguenti funzioni:
 - propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
 - predisponde, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio di Gestione, è trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
 - garantisce il buon funzionamento della struttura;
 - gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze.
6. Inoltre, il Direttore:
 - provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
 - promuove le attività del Centro;
 - vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Centro;
 - tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;



- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

Art. 10

- Presidente onorario -

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Gestione del Centro, può nominare quale Presidente onorario del Centro, un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze nonché di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di attività del Centro.
2. Il Presidente onorario dura in carica tre anni.
3. Il Presidente onorario, su invito del Direttore del Centro, può:
 - a. partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione del Centro;
 - b. rappresentare il Centro in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali;
 - c. collaborare ai progetti di sviluppo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del Centro;
 - d. collaborare con il Direttore nella individuazione delle linee politiche, di indirizzo e di sviluppo del Centro, da proporre al Consiglio di Gestione;
 - e. proporre iniziative scientifiche e culturali.
4. La carica di Presidente onorario non comporta alcuna retribuzione o indennità ma possono essere rimborsate le spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali affidate, secondo le modalità previste nel Regolamento delle missioni dell'Ateneo.

Art. 11

- La Giunta -

1. La Giunta è un organo che:
 - coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
 - svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio di Gestione.
2. La Giunta, sulla base di apposita delibera, può ricevere dal Consiglio di Gestione specifiche deleghe con oggetto determinato.
3. La Giunta è convocata dal Direttore su propria iniziativa oppure su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui al suddetto comma 1, la Giunta si riunisce mediante convocazione effettuata con le medesime modalità riportate al comma 3 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 12

- Composizione della Giunta -

1. La Giunta del Centro è composta:
 - dal Direttore;
 - dal Responsabile dei processi contabili, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
 - dal Vice-Direttore con voto consultivo, se non compreso fra i componenti indicati dal Consiglio di Gestione;
 - da un componente del Consiglio di Gestione per ciascuno dei Dipartimenti costituenti il Centro di cui al comma 2 dell'Art. 1, su indicazione del Consiglio di Gestione medesimo, che non ricopra altri incarichi in organi di Ateneo o dei rispettivi Dipartimenti di afferenza.



2. La Giunta decade alla cessazione della carica del Direttore; ciascun componente della Giunta è rinominabile soltanto una volta.

Art. 13

- Sede, spazi e attrezzature -

1. Il Centro ha sede negli spazi attualmente utilizzati, in via Mezzocannone n° 16 (terzo piano), 80134 Napoli, Italia.
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed eventualmente di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti.